



Città di Montesilvano



# COMUNE DI MONTESILVANO

Provincia di Pescara

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. **152**

Data **26/06/2017**

Oggetto:

Azienda Speciale per i servizi sociali - proroga contratto di servizio

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventisei**, del mese di **giugno**, alle ore **10:00** nella sala delle riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello nominale risulta:

N.	Cognome e nome	Qualifica	Presente
1	MARAGNO FRANCESCO	SINDACO	SI
2	DE MARTINIS OTTAVIO	VICESINDACO	SI
4	PARLIONE MARIA ROSARIA	ASSESSORE	SI
5	DE VINCENTIIS ERNESTO	ASSESSORE	SI
6	COMARDI DEBORAH	ASSESSORE	SI
7	COZZI VALTER	ASSESSORE	SI

Assume la presidenza il Signor **MARAGNO FRANCESCO** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale **ALFREDO LUVINER**.

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Ricordato che:**

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 18 Novembre 2004 l'Istituzione per i Servizi Sociali "Deborah Ferrigno" è stata trasformata in Azienda Speciale ex articolo 113 – comma 1- lettera c - del d.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 per la gestione dei servizi e delle prestazioni di natura socio-assistenziale approvandone lo Statuto;
- con ulteriore deliberazione consigliere n. 15 del 27 Gennaio 2006 è stato modificato l'articolo 2 dello Statuto, nella cui riformulazione in ordine allo scopo aziendale si rinvencono – tra gli altri - i punti D) ed E) del comma 1 che recitano:  
*D) la gestione di tutti i servizi pubblici, a rilevanza economica e non economica, che l'Amministrazione Comunale decidesse di affidare all'azienda con distinto ed autonomo atto e/o provvedimento;*  
*E) l'esercizio di attività strumentali, complementari, connesse e/o affini a quelle indicate alle precedenti lettere, nonché di consulenza, assistenza, organizzazione e gestione anche di corsi per la diffusione e l'applicazione di nuove conoscenze tecnologiche, scientifiche, gestionali, organizzative, etc.*  
*Nonché i commi 2 e 3, a tenore dei quali:*  
*2. I rapporti tra l'Azienda ed il Comune, inerenti i servizi di cui al comma 1°, saranno regolati da appositi contratti di servizio.*  
*3. Quanto previsto al comma 1° potrà essere realizzato e gestito dall'azienda sia in forma diretta, sia mediante concessione a terzi o con altre modalità previste dalla legge.*

### **Rappresentato che:**

- previa adozione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 04 Marzo 2010, con scrittura n. 2 di reg. del 28 Aprile 2010 è stato stipulato, tra il Comune di Montesilvano e la propria Azienda Speciale, il contratto di servizio per la gestione delle farmacie comunali e dei servizi socio-assistenziali, stabilendone la durata novennale, con scadenza allo spirare del 27 Aprile 2019;
- con deliberazione consigliere n. 172 del 29 Ottobre 2009 e conseguente scrittura privata n. 1 di reg. del 28.04.2010 il Comune di Montesilvano si è determinato a demandare all'Azienda Speciale anche l'onere novennale della gestione del parco di via A. Gramsci intitolato a papa Giovanni Paolo II;
- con atto consiliare n. 2 del 13.02.2014 venivano attribuiti all'azienda speciale la gestione delle attività relative alla politica della casa, ufficio di piano e biblioteca comunale, nonché le pratiche relative al cd domicilio di soccorso, ricovero di minori in strutture protette; previa deliberazione del Commissario Prefettizio n.30 del 24.02.2014 è stata formalizzato il Contratto di servizio integrativo n. 570 di reg. del 27.02.2014, integrativo del contratto di servizio principale n. 2 del 28.04.2010, la cui scadenza coincide con il termine del 27 aprile 2019;
- con delibera n. 28 del 26/03/2015 il Consiglio Comunale ha deliberato la revoca dell'affidamento del servizio di trasporto in favore dell'azienda speciale, nonché la conseguente modifica del contratto di servizio in essere regolante i rapporti Comune/Azienda speciale affinché venga esclusa, per l'appunto, dalle incombenze demandate all'Azienda speciale il servizio di trasporto che resterà, invece, in capo al Comune;
- con delibera n. 29 del 26/03/2015 il Consiglio Comunale ha deliberato quale nuova modalità di gestione della Farmacia Comunale di Montesilvano, quello della "concessione di servizio" ex art. 30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed ha disposto la revoca dell'affidamento all'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della gestione della Farmacia Comunale del Comune di Montesilvano;
- Con la delibera n. 70 del 4.04.2016 la Giunta comunale ha disposto la proroga per la durata, in via presuntiva, di anni uno della Convenzione in essere, formalizzata il 14.04.2014, relativa all'affidamento in favore dell'Azienda Speciale della gestione in concessione del Centro Sportivo "Trisi", dando atto che resta salva per il Comune la possibilità di proroga o di rinnovo, nonché ogni facoltà di recesso che potrà essere disposto in qualsiasi momento con preavviso di 30 gg;
- Con delibera n. 73 del 7/4/2016 la Giunta comunale ha disposto di integrare e modificare la

deliberazione della G.C. n. 70 del 04.04.2015 sostituendo al punto 2 del dispositivo il termine di durata della proroga del servizio di gestione del Centro Sportivo Trisi da parte dell'Azienda Speciale in anni tre, anziché anni uno; pertanto la convenzione regolante i rapporti Comune /Azienda in relazione alla gestione dell'impianto "Trisi" avrà scadenza alla data del 10.04. 2019;

**Rammentato che:**

- Con la delibera n. 265 del 10.10.2016, la Giunta comunale stabiliva di delegare, per le ragioni spiegate in premessa della delibera stessa, l'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano all'espletamento, attraverso l'attività sinergica e coordinata dei propri organi e della propria struttura organizzativa e funzionale, di ogni fase del procedimento per la elaborazione e la formazione del Piano di Zona 2016 / 2018 dell'ambito sociale monocomunale n. 32 – Montesilvano, nel rispetto dei dettami programmatici espressi dalla Regione Abruzzo con la deliberazione n. 70/4 del 09 Agosto 2016 in sede di approvazione del Piano Sociale Regionale;
- Con la delibera n. 269 del 19.10.2016, la Giunta comunale stabiliva di individuare l'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune, in virtù del contratto di servizio e della disciplina normativa richiamata in premessa, quale soggetto deputato all'attuazione delle azioni del SIA, comprendenti il coordinamento delle azioni ed il potenziamento del segretariato sociale e del servizio sociale professionale; ciò in relazione alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede la definizione di un Piano nazionale di contrasto alla povertà, da adottarsi con cadenza triennale ed, inoltre, nelle more della definizione del Piano, la citata legge stabiliva l'avvio, su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5/2012;
- Con la medesima delibera la Giunta autorizzava l'Azienda Speciale all'attivazione di apposita filiale che gestisca il servizio SIA mediante l'implementazione delle unità di personale del servizio sociale nei limiti e per la durata degli stanziamenti ministeriali, affidando all'Azienda il compito di provvedere entro il termine del 30/12/2016 alla presentazione delle proposte progettuali inerenti la partecipazione all'Avviso pubblico del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – Bando non competitivo – n. 3/2016 "PON Inclusione"; nell'ultimo periodo è stata formalizzata la Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- Con la delibera n. 304 dell'1.12.2016, la Giunta comunale:
  - a. dava atto che il termine di conclusione del Progetto Home Care Premium fosse fissato al 31.12.2016;
  - b. stabiliva che in caso di provvedimenti dilatori del termine anzidetto prima della emanazione del nuovo bando da parte dell'INPS, questo Comune avrebbe provveduto ad eseguire le attività del caso affidandone la cura *in house providing* alla propria Azienda Speciale per i Servizi Sociali;
  - c. stabiliva, altresì, che in caso di un nuovo avviso pubblico da parte dell'INPS il Comune parteciperà, quale ente d'ambito sociale monocomunale, affidando direttamente l'esecuzione delle attività progettuali alla propria Azienda Speciale per i Servizi Sociali;
- in virtù della proroga al 30 giugno 2017 del termine di conclusione del Progetto Home Care Premium 2014, disposta dall' INPS, le attività ivi previste dal 1° gennaio 2017 vengono espletate dall'Azienda Speciale del Comune;
- Ai sensi dell'art.2 dell'Avviso pubblicato dall'Istituto Nazionale di Previdenza sociale nell'ambito del Progetto Home Care Premium Assistenza domiciliare 2017, questo Comune ha manifestato entro lo scorso 10 aprile l'interesse a partecipare al Progetto HCP 2017, e lo scorso 3 maggio la Direzione Generale Inps ha trasmesso lo schema di adesione all'Accordo HCP 2017 nonché gli elenchi degli utenti vincitori e idonei; tale accordo è stato regolarmente formalizzato e restituito in data 9 maggio 2017;
- Con delibera n. 322 del 14/12/2016 la Giunta comunale ha disposto di aderire al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) mediante la presentazione di una proposta progettuale di accoglienza di n° 161 richiedenti asilo e/o rifugiati per il triennio 2017-2019, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016 "Modalità di accesso da

parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)”; Con la medesima delibera è stato stabilito, inoltre, che il Comune di Montesilvano e l’Azienda Speciale per i Servizi Sociali assumeranno il ruolo di capofila, in co-progettazione con il terzo settore, della proposta progettuale da presentare a valere del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo che verrà previamente approvata dalla Giunta comunale;

- In esecuzione di tale atto deliberativo, ed a seguito delle procedure di gara indette per la individuazione dei soggetti del “terzo settore” per la co-progettazione di alcuni gruppi di servizi necessari per la gestione dello Sprar, questo Comune ha presentato la propria “propria *“Domanda di contributo relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo”*”, con annesso piano finanziario, entro la prima scadenza dello scorso 31 marzo 2017;\_
- La progettualità in parola è stata ammessa a finanziamento con Decreto del Ministero dell' Interno del 29 maggio u.s.;
- Infine, con la delibera giuntale n. 297 del 17.11.2016, veniva stabilito, in ragione della ulteriore riduzione di personale in servizio presso il settore amministrativo, il definitivo passaggio del servizio “gestione alloggi” di proprietà comunale in capo all' Azienda Speciale;

#### **Posto in evidenza che:**

- i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto all' Azienda Speciale e che i rapporti tra il Comune e l' Azienda Speciale, quale soggetto erogatore dei servizi, sono regolati da contratti di servizio, giusto art. 113 bis del D.Lgs 267/00;
- ai sensi dell' art. 114 del D.lgs 267/00 l' Azienda Speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, configurando una sorte di *“delegazione interorganica o strumento organizzativo dell' ente”*;
- ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica all' Azienda Speciale l' art. 1 dal comma 550 al comma 562 e che ai sensi del comma 553, l' Azienda Speciale concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza.

#### **Precisato che:**

- l' affidamento di servizi all' Azienda Speciale non solo consente di conseguire ricavi per l' azienda stessa, ma consente di ottimizzare anche da un punto di vista economico-finanziario la struttura dei costi fissi e razionalizzare l' uso del personale, in questo senso tutto ciò si configura oltremodo anche come un vantaggio indiretto per il Comune;
- sulla scorta di tutto quanto fin qui detto e riportato, l' amministrazione comunale esprime indirizzi operativi finalizzati alla riorganizzazione dei servizi dei quali è questione in vista della indispensabile ottimizzazione delle risorse ad essi dedicate, del raggiungimento degli obiettivi di risparmio, e del miglioramento delle condizioni di erogazione degli stessi sia in termini organizzativi che in chiave di efficienza, efficacia ed economicità;
- i servizi finora affidati all' azienda speciale sono stati svolti con regolarità e professionalità soddisfacendo le esigenze e gli obiettivi quali-quantitativi individuati dall' amministrazione comunale;

#### **Valutato che:**

- il suddetto contratto di servizio del 28 Aprile 2010 ripassato tra il Comune e l' Azienda Speciale, il cui termine di scadenza è fissato al 27 Aprile 2019, prevede espressamente, fra l' altro:
  - a. all' art. 3, co.2, il Comune potrà affidare all' Azienda ulteriori servizi integrativi, connessi complementari all' oggetto del presente contratto, anche se temporanei, alle condizioni che saranno definite dalle parti con apposite scritture;
  - b. all' art. 5, co.1, detto affidamento è prorogabile alla prima scadenza, per uguale periodo, previo apposito accordo tra le parti;

- in considerazione della esigenza della corretta programmazione economico – finanziaria sia dell'azienda speciale e, soprattutto, del Comune tenuto conto della entità e tipologia di servizi che sono stati affidati all'azienda speciale che richiedono una visione politico – amministrativo e strategica che va oltre l'arco temporale di attuale validità del contratto di servizio principale in essere, può ritenersi opportuno oltre che logico e ragionevole disporre la proroga per un uguale periodo come previsto nel contratto di servizio principale;
- in tale direzione muovono anche le seguenti considerazioni:
  - a. l'azienda speciale è ente strumentale del Comune ed è dotata di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale ed informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; l'attività di vigilanza e controllo spetta all'ente locale anche attraverso l'approvazione degli atti fondamentali quali il piano programma, i bilanci economici di previsione pluriennale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio; è dunque un ente pubblico economico che opera *jure privatorum*, salve le eccezioni previste;
  - b. la qualificazione quale ente strumentale, rivela l'esistenza di un collegamento inscindibile tra l'azienda e l'ente locale; la “strumentalità” consiste nel fatto che il Comune, attraverso l'azienda, realizza una forma diretta di gestione del servizio anche se l'azienda è dotata di personalità giuridica e, quindi, si configura un soggetto diverso dal Comune; l'attribuzione dell'autonomia privata fa sì che l'azienda non è più mero organo di esecuzione delle determinazioni dell'ente, ma si appalesa come una impresa alla quale si applica, salvo le eccezioni previste, la disciplina del codice civile come detto più sopra;
  - c. in buona sostanza, l'ente locale si serve dell'azienda speciale per la gestione di un servizio pubblico per soddisfare le esigenze della collettività, per cui spetta esclusivamente alla fase “politica” la determinazione degli obiettivi e della vigilanza sul perseguimento e raggiungimento di questi;
  - d. con l'affidamento dei servizi sociali in capo all'azienda, in via generale, non implica alcun riconoscimento di “utili di impresa” dovuti nei rapporti con il settore economico privato;
  - e. in via generale la possibilità di assicurare all'azienda speciale, con i contratti di servizio, ricavi che non gravano sul bilancio comunale, proficuamente utilizzabili per la copertura dei costi fissi sostenuti, configura vantaggi economici per l'azienda stessa e, indirettamente, per il Comune stesso;
  - f. lo strumento dell'azienda speciale, inoltre, consente all'ente di potere operare con efficacia e tempestività nel campo dei servizi sociali e non solo, perché permette all'ente di potere pensare a progettualità complesse come quelle dello “SPRAR” o quelle relative all'attuazione delle azioni del SIA, comprendenti il coordinamento delle azioni ed il potenziamento del segretariato sociale e del servizio sociale professionale, così come a tutte le complesse ed articolate attività inerenti il Piano Sociale di Zona, il tutto senza dovere di volta in volta ricorrere alle complesse procedure finalizzati alla formalizzazione dei contratti di appalti temporanei con il settore economico privato;
  - g. Allo stato, in ragione dell'attuale forte carenza del personale in dotazione e dei vincoli e limiti in tema di assunzione di personale più volte evidenziati in atti fondamentali, risulta assolutamente impossibile pensare di potere gestire i numerosi servizi in essere oltre a quelli in fase di implementazione sopra ricordati, in maniera diretta da parte del Comune;
  - h. Le attività affidate all'Azienda speciale configurano senza dubbio servizi necessari e comunque ascrivibili ai compiti istituzionali del Comune nel perseguimento dei propri obiettivi;
  - i. Dal punto di vista della sostenibilità finanziaria, gli importi dei trasferimenti in favore dell'azienda speciale per l'espletamento dei servizi vengono definiti annualmente con l'approvazione dei bilanci di previsione, mentre per le progettualità finanziate da enti diversi dal Comune, per l'appunto, la sostenibilità finanziaria viene garantita dalle progettualità stesse;
- la proroga dell'affidamento dei servizi oggi affidati all'Azienda Speciale, per quanto fin qui detto, può ritenersi come un'azione informata ai fondamentali principi di buon andamento ed efficacia, e muove nella direzione di vedere, da un lato, perseguiti gli ambiziosi ed articolati obiettivi nel campo del sociale, dell'accoglienza e dell'integrazione e, dall'altro, realizzati gli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza;

**Rilevata**, infine, la propria competenza all'assunzione del presente atto in virtù del proprio potere di indirizzo e di controllo politico- amministrativo ex artt. 48 e 107 del D.lgs 267/00;

**Acquisiti** i pareri ex articolo 49 ed art.147 bis, co.1, del d.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, espressi dal dirigente del settore Amministrativo e dal dirigente del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime resa palesemente;

### **DELIBERA**

1. Di considerare le premesse e gli atti ivi richiamati parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;
2. Di disporre, per le ampie argomentazioni di cui alla parte espositiva, la proroga dei contratti di servizi ripassati con la propria Azienda Speciale ovvero del contratto di servizio n. 2 del 28 Aprile 2010, relativo alla gestione dei servizi socio assistenziali sul territorio del Comune di Montesilvano e del contratto di servizio integrativo n. 570 di reg. del 27.02.2014, uniformando la nuova scadenza al 28.04.2027;
3. Di precisare che:
  - a. in virtù del rapporto di strumentalità dell'azienda speciale rispetto al Comune, il Comune potrà in qualsiasi momento adottare soluzioni gestionali diverse rispetto ai contratti di servizi in essere ed alle attività e servizi comunque affidati alla Azienda Speciale stessa, recedendo dai rapporti in essere previa comunicazione di almeno gg. 90;
  - b. in relazione alle singole progettualità finanziate o co-finanziate da soggetti diversi dal Comune, i relativi rapporti contrattuali/appendici contrattuali avranno la durata prevista dalle singole progettualità;
  - c. gli importi dei trasferimenti in favore dell'azienda speciale saranno definiti annualmente con l'approvazione dei bilanci di previsione, mentre per le progettualità finanziate da enti diversi dal Comune, la sostenibilità finanziaria viene garantita dalle progettualità stesse.

**Con successiva e separata votazione favorevole all'unanimità il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.**

*Il sottoscritto dr. Alfonso Melchiorre, Dirigente del Settore Amministrativo ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, e dell'art.147 bis, co.1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, sussistendo i requisiti di legittimità tenuto conto delle circostanze di fatto e delle ragioni di diritto riportati nella parte motivazionale del provvedimento*

*Data, 19.06.2017*

*Il dirigente*  
*f.to dr. Alfonso Melchiorre*

*Il sottoscritto dr. Pietro Ventrella, per il Dirigente del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, e dell'art.147 bis, co.1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.*

*Data, 19.06.2017*

*Il dirigente*  
*f.to dr. Pietro Ventrella*

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
MARAGNO FRANCESCO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
LUVINER ALFREDO

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**C E R T I F I C A**

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
- che contestualmente viene comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Montesilvano, li 30/06/2017

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
LUVINER ALFREDO

---

Il sottoscritto Segretario Generale

**A T T E S T A**

- E' divenuta esecutiva il giorno 26/06/2017 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
- E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ perchè decorsi 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del T.U.E.L. in quindici giorni.

Montesilvano, li 26/06/2017

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
LUVINER ALFREDO

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, in tutte le sue componenti, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

Montesilvano, li \_\_\_\_\_